

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), Torrefacção Camelo L<sup>da</sup>

### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 gennaio 2008, causa T-128/06, e riformare la decisione nel senso di dichiarare necessario applicare alla controversia il divieto enunciato all'art. 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario <sup>(1)</sup> e di escludere, pertanto, accogliendo gli argomenti fatti valere da Japan Tobacco, la registrazione del marchio comunitario n. 1 469 121;
- condannare l'UAMI alle spese di entrambi i procedimenti.

### Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione la ricorrente deduce una violazione, da parte del Tribunale, del regolamento sul marchio comunitario, segnatamente delle disposizioni dell'art. 8, n. 5. Il Tribunale, infatti, pur riconoscendo la notorietà del marchio anteriore, la somiglianza tra i marchi di cui trattasi e la connessione tra i prodotti da loro contraddistinti, avrebbe richiesto una prova effettiva, reale e attuale di uso abusivo del marchio anteriore, laddove l'art. 8, n. 5, suddetto escluderebbe la registrazione già in caso di rischio di violazione del marchio, in forma di vantaggio indebitamente tratto dal suo carattere distintivo o di pregiudizio arrecato allo stesso.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

### Ricorso proposto il 16 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-160/08)

(2008/C 209/27)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Kellerbauer e D. Kukovec, in qualità di agenti)

*Convenuta:* Repubblica federale di Germania

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo pubblicato i bandi di gara relativi agli appalti aggiudicati e avendo aggiudicato appalti di servizi nell'ambito del servizio di soccorso medico senza che fossero stati oggetto di un annuncio pubblico, ossia non in modo trasparente, ha violato gli obblighi che ad essa incombono in base alle direttive 92/50/CEE <sup>(1)</sup> e 2004/18/CE <sup>(2)</sup>, nonché i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La Commissione riconosce di aver ricevuto varie denunce attinenti alla prassi delle aggiudicazioni di appalti di servizi nell'ambito del servizio pubblico di soccorso medico nella Repubblica federale di Germania. Con tali denunce è stato censurato che di norma gli appalti nel settore di cui trattasi non sarebbero stati oggetto di un annuncio pubblico né aggiudicati secondo regole di trasparenza. Secondo la Commissione il numero generalmente contenuto di gare a livello europeo per prestazioni di servizi di soccorso da parte di enti pubblici territoriali quali titolari del servizio pubblico di soccorso (13 pubblicazioni di bandi di gara in un periodo di sei anni, da parte di solamente undici dei più di 400 Landkreise [distretti territoriali] o kreisfreie Städten [città che di per sé costituiscono un distretto territoriale]) è indizio di una prassi diffusa in Germania consistente nell'aggiudicare tali prestazioni di servizi di soccorso in contrasto con le prescrizioni delle direttive sugli appalti pubblici europee e con i principi fondamentali di diritto comunitario. Inoltre tali appalti sarebbero stati assegnati in assenza misure che garantissero un'adeguata trasparenza e che evitassero discriminazioni.

Con siffatta prassi di aggiudicazione la Repubblica federale di Germania avrebbe quindi violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, nonché i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, e in particolare il divieto di discriminazione sotteso dai citati principi.

In quanto responsabili del servizio di soccorso medico gli enti locali corrispondevano al concetto di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50/CEE nonché dell'art. 1, n. 9, della direttiva 2004/18/CE. Va inoltre ritenuto pacifico che contratti, assegnati nell'ambito del servizio pubblico di soccorso, rappresentano appalti pubblici a titolo oneroso, i quali sono considerati dalle citate direttive e il cui valore oltrepassa manifestamente la soglia rilevante per l'applicazione delle direttive in parola. Dall'insieme delle dette circostanze risulta che i contratti di prestazioni di servizi in questione avrebbero dovuto essere aggiudicati in conformità della procedura prevista dalle direttive e nel rispetto delle loro disposizioni generali sulla parità di trattamento e non discriminazione.

Poiché nel caso di specie si tratta di contratti che presentano un interesse transfrontaliero certo, le aggiudicazioni avvenute senza trasparenza avrebbero violato non solo gli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, ma altresì i principi fondamentali generali di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi del Trattato CE.

Prestazioni di servizi di soccorso, come anche servizi di trasporto e prestazioni mediche nel quadro del servizio pubblico di soccorso, non ricadono nelle eccezioni stabilite dall'art. 45 CE in combinato disposto con l'art. 55 CE, secondo cui sono escluse dal capo del Trattato CE sul diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. La deroga di cui all'art. 45 del Trattato CE, che in quanto eccezione alle libertà fondamentali va interpretata restrittivamente, si limita rigorosamente alle attività le quali partecipino in maniera diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri. La questione se vi sia esercizio dei pubblici poteri non è da risolvere con riferimento al carattere di diritto pubblico dell'attività di cui si tratti, ma piuttosto risulta determinante la possibilità di essere in grado di opporre ai cittadini diritti sovrani e potere coercitivo.

La Commissione è convinta che la prassi di attribuzione di appalti pubblici nell'ambito del servizio di soccorso potrebbe essere configurata in modo da assicurare un servizio di soccorso rapido, di livello elevato e che coprisse tutto il territorio anche con la partecipazione di prestatori di servizi stranieri.

<sup>(1)</sup> GU L 209, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 134, pag. 114.

**Impugnazione proposta il 29 aprile 2008 dalla Provincia di Imperia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) pronunciata il 14 febbraio 2008 nella causa T-351/05, Provincia di Imperia/Commissione**

(Causa C-183/08 P)

(2008/C 209/28)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin et L. Flynn, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* Provincia di Imperia

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2008 nella causa T-351/05;
- Dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla provincia di Imperia in tale causa;
- Condannare la provincia di Imperia alle spese della Commissione relative alla presente causa.

#### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione censura la sentenza impugnata per aver violato le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell'art. 230 CE, considerando, in particolare, che la ricorrente in primo grado aveva un interesse ad agire. Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica e giuridica è infatti ricevibile solo in quanto tale ricorso, con il suo esito, è tale da procurare un vantaggio a chi lo ha promosso. Orbene, nella specie il ricorso della ricorrente sarebbe manifestamente irricevibile dal momento che una sentenza di annullamento dell'atto impugnato non sarebbe, di per sé, assolutamente tale da produrre un «vantaggio» a tale parte. La concessione di una sovvenzione sarebbe infatti una liberalità consentita dalla Commissione e chi risponde a un invito a presentare proposte, non avrebbe, di conseguenza, alcun diritto di ottenere una siffatta sovvenzione.

In subordine la Commissione sostiene che, anche se la ricorrente in primo grado dispone di un interesse ad agire al giorno della presentazione del suo ricorso, un siffatto interesse era comunque venuto meno il giorno della pronuncia della sentenza impugnata, dal momento che l'intero stanziamento a bilancio fissato per l'invito a presentare proposte era esaurito e la programmazione era terminata.

**Impugnazione proposta il 16 maggio 2008 dalla American Clothing Associates SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates SA/UAMI**

(Causa C-202/08 P)

(2008/C 209/29)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* American Clothing Associates SA (rappresentanti: avv.ti P. Maeyaert, N. Clarembeaux e C. De Keersmaecker)